**NOTA DI AGGIORNAMENTO DELLA COMUNICAZIONE SULLE MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ORDINANZA 36 AI CRITERI VALUTATIVI DEL BANDO B1.2 PER LE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO DANNEGGIATE DAL SISMA**

Con riferimento ai programmi di investimento previsti dal bando all’Allegato dell’Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022, come modificata dall’Ordinanza n. 31 del 30 giugno 2022, e ai criteri di valutazione di cui all’allegato n. 2 del decreto n. 7 del 22 luglio 2022, relativamente alle istanze delle imprese del settore turistico, qualora il soggetto proponente non sia in grado di superare i parametri di valutazione “a.2) Credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza per la realizzazione del progetto imprenditoriale”, “c.2) Sostenibilità finanziaria” e “c.3) Capacità (Crest) dell’iniziativa di restituire il finanziamento agevolato e altri eventuali finanziamenti a M/L termine”, ove rientri nella definizione di “impresa danneggiata dal sisma” e nel solo caso in cui non venga richiesto il finanziamento agevolato, i suddetti parametri di valutazione vengono considerati superati con l’attribuzione del punteggio minimo indicato nella relativa tabella.

In tali casi, l’erogazione delle somme eventualmente concesse sarà subordinata alla produzione, entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, al soggetto gestore, di un’apposita delibera bancaria che attesti l’ottenimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del programma; la mancata trasmissione da parte del soggetto proponente al soggetto gestore della delibera bancaria determinerà la revoca delle agevolazioni concesse con il provvedimento di ammissione.

Con riferimento altresì agli interventi previsti dal bando B1.2 allegato dell’Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022, in fase istruttoria il soggetto gestore procederà, qualora l’impresa non ne abbia già fornito evidenza, ad acquisire idonea documentazione volta ad attestare lo stato di “impresa danneggiata dal sisma”.